

N. R.G. 672/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al N.R.G. 672/2019 promossa da:

[REDACTED], con l'avvocato Filippo Lo Presti

PARTE RICORRENTE

contro

I.N.P.S. , con l'avv. Francesco Falso

PARTE RESISTENTE

Il giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 30.4.2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che, con ricorso *ex* art. 700 c.p.c. regolarmente notificato nei confronti di Inps, la società **[REDACTED]** s.r.l., premettendo di avere presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco e di aver ottenuto dal Giudice fallimentare termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista per legge, ha lamentato che l'Inps aveva rifiutato il rilascio di DURC attestante la regolarità contributiva ed evidenziato le ragioni che supportano la sussistenza il *fumus boni juris* nonché quelle relative al *periculum in mora*; ha chiesto quindi ordinarsi all'Inps il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva;
- rilevato che, con memoria difensiva ritualmente depositata, si è costituito in giudizio l'Inps che ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la sussistenza di cause ostative all'emissione del DURC, rinvenibili nella normativa primaria e secondaria;
- rilevato che, a seguito di istruttoria documentale, all'udienza cartolare del 30.4.2020 la causa è stata trattenuta in riserva;
- rilevato, in punto di fatto, che, in data 9.9.2019, la ricorrente ha depositato presso il Tribunale fallimentare di Pistoia ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva *ex* art.161 comma 6 L.F. (**doc. 7 fascicolo ricorrente**), instaurando così il procedimento rubricato al R.G. n. 9/2019 (**doc. 8 fascicolo ricorrente**) cui faceva seguito, in data 10.09.2019, il decreto di concessione dei termini per il



Accoglimento totale n. cronol. 702/2020 del 04/05/2020
RG n. 672/2019

deposito della proposta, del piano, nonché della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F. (**doc. 9 fascicolo ricorrente**), pubblicato in pari data presso il competente Registro delle Imprese (cfr. visura camerale **[REDACTED]** l. - **doc. 10 fascicolo ricorrente**);

- rilevato che, alla data del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. (9.9.2019), il debito dell'odierna ricorrente nei confronti dell'Inps ammontava ad euro 229.944,70 (verifica regolarità contributiva **[REDACTED]** S.r.l. al 09.09.2019 - **doc. 11 fascicolo ricorrente**);

-rilevato che, in data 2.10.2019, l'odierna ricorrente è stata quindi raggiunta dalla notifica, da parte dell'Inps – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 – di un invito a regolarizzare la propria posizione debitoria entro 15 giorni pena la definizione del proprio DURC “con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata” (**doc. 12 fascicolo ricorrente**);

- rilevato che, in data 8.10.2019, la Direzione Provinciale di Pistoia dell'Inps, a riscontro di comunicazione del 7.10.2019 con la quale la ricorrente richiedeva l'immediato rilascio di DURC regolare, ha comunicato che “come previsto dal messaggio Inps 5223/2015 e dalla circolare 17/2017, il DURC sarà emesso irregolare, almeno fino a quando non verrà omologato il piano e noi saremo in grado di verificare il soddisfacimento dei crediti INPS” (**doc. 17 fascicolo ricorrente**);

- rilevato che, in corso di causa, con richiesta inviata a mezzo PEC in data 07.01.2020, la società ha proposto all'Inps un accordo ai sensi dell'art. 182 *ter* L.F. con il quale si prevede la soddisfazione integrale dei crediti previdenziali con versamento in unica soluzione entro il 31.12.2022 ed applicazione di un tasso interesse pari allo 0,5% (**doc. 33 fascicolo ricorrente**);

-rilevato che, a seguito della presentazione della predetta domanda, con comunicazione PEC del 15.1.2020, Inps ha informato la società riguardo all'impossibilità di poter accogliere la proposta di accordo previdenziale (**doc. 2 nota autorizzata Inps del 9.3.2020**);

- rilevato che, con nota del 10.01.2020, la ricorrente ha depositato, nel procedimento R.G. n. 9/2019 avanti al Giudice fallimentare, il piano e la proposta concordataria ai sensi degli artt. 161 e 186 *bis* L.F. (**doc. 27 fascicolo ricorrente**);

- rilevato che, con decreto del 27.2.2020, il Giudice fallimentare ha dichiarato aperta la procedura concordataria (**doc. 29 fascicolo ricorrente**);


- ritenuto che il presente procedimento può essere deciso sulla base del principio della ragione più liquida (**Cass. 363/2019**);

- osservato che l'art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli



regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (cfr. **comma 1175**) e che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura” (cfr. **comma 1176**);

- osservato che, in attuazione della suddetta normativa, è da ultimo intervenuto il D.M. 30.01.2015 che all'art. 6, commi 1, 4 e 5, prevede, in sintesi, che “l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione”, a condizione: a) che si tratti di un concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis L.F. (cfr. **comma 1**); b) che il piano di concordato preveda l'integrale soddisfazione dei crediti previdenziali (cfr. **comma 1**); c) che, in caso di presentazione di una proposta di accordo sui crediti contributivi ex art. 182 ter L.F. nell'ambito del concordato preventivo, sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.M. 04.08.2009 (cfr. **comma 4**); d) che l'impresa sia comunque regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. **comma 5**);

- ritenuto che tutte le condizioni sopra richiamate risultano *prima facie* soddisfatte nel caso di specie e, in particolare: a) il concordato preventivo *de quo* prevede la continuità aziendale (cfr. decreto Tribunale fallimentare del 27.2.2020 pag. 2 punto 2 - **doc. 29 fascicolo ricorrente**); b) il piano di concordato proposto prevede l'integrale soddisfazione dei crediti previdenziali Inps (cfr. decreto Tribunale fallimentare del 27.2.2020 pag. 8 punto 6 - **doc. 29 fascicolo ricorrente**); c) la proposta di accordo ai sensi dell'art. 182 ter L.F. avente ad oggetto il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali Inps (versamento in unica soluzione entro il 31.12.2022 ed applicazione di un tasso interesse pari allo 0,5%) è conforme alle condizioni previste dal D.M. 04.08.2009 all'art. 1 (circostanza non contestata da Inps - **cfr. nota autorizzata del 9.3.2020**) e all'art. 3, ponendo la lettera della norma in esame solo un limite al numero massimo di rate mensili (60) e non anche il divieto di pattuire il versamento del dovuto in una unica soluzione, peraltro entro un termine sensibilmente inferiore rispetto a quello massimo consentito (tre anni anziché cinque); d) la società ricorrente ha documentato l'assolvimento degli obblighi contributivi con riferimento al periodo successivo alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo “in bianco” nel registro delle imprese, avvenuta in data 10.9.2019 (cfr. visura camerale  - **doc.**



Accoglimento totale n. cronol. 702/2020 del 04/05/2020
RG n. 672/2019

10 fascicolo ricorrente) e, più precisamente, per quanto riguarda il mese di settembre 2019 (cfr. prospetto contributi settembre 2019 maturati dopo il 9.9.2019 - quietanza di versamento contributi settembre 2019 maturati dopo il 9.9.2019 - **docc. 37 e 38 fascicolo ricorrente**), nonché i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio 2020 (**docc. 39-42 fascicolo ricorrente**), mentre per i mesi successivi la relativa scadenza risultava successiva al momento del deposito delle note autorizzate;

- ritenuto, pertanto, soddisfatto il requisito del *fumus boni iuris*, avendo la ricorrente assolto all'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del DURC regolare, conformemente alla su richiamata normativa;

- ritenuto che neppure può dubitarsi dell'esistenza del *periculum in mora*, avendo parte ricorrente documentato la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile in caso di rilascio di DURC non regolare ed, in particolare, il rischio concreto di una risoluzione del contratto in essere con clienti strategici per ██████████, come ██████████, o comunque nella sospensione dei pagamenti (per euro 140.904,88) e degli ordinativi in corso (per euro 203.899,52), posto che il citato contratto prevede espressamente a pag. 11 che "in caso di consegna di documento unico non attestante la regolarità contributiva, Barilla avrà facoltà di sospendere la propria prestazione (ed in particolare i pagamenti a favore del Fornitore e/o gli ordinativi, ...), oppure di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ." (cfr. **docc. 21, 22 e 23 fascicolo ricorrente**);

- ritenuto, peraltro, sempre sotto il profilo del *periculum*, che costituisce fatto notorio che il DURC regolare è necessario in tutti i casi di contratto pubblico (la ricorrente risulta essere fornitrice di numerose Aziende Sanitarie – **docc. 1-6 fascicolo ricorrente**) non solo per la conclusione del contratto e quindi per la partecipazione agli appalti, ma anche per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale (in questo senso **Tribunale Firenze, sez. lavoro, ordinanza 700 c.p.c. 21.12.2015**);

- ritenuto, pertanto, che il ricorso è da accogliere;

- ritenuta l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di domanda nuova in quanto formulata per la prima volta con nota scritta depositata in data 29.4.2020;

- ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (valore indeterminabile) con applicazione dei valori minimi di scaglione in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e dell'istruttoria solo documentale;

P.Q.M.

-Ordina all'Inps l'immediato rilascio in favore della ricorrente di attestazione di regolarità contributiva positiva con validità successiva al 9.9.2019;



Accoglimento totale n. cronol. 702/2020 del 04/05/2020
RG n. 672/2019

- dichiara inammissibile la domanda ex art. 614 bis c.p.c.,
- condanna l'Istituto resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.146,00 per compensi professionali, euro 259,00 per esborsi documentali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.

Si comunichi

Pistoia, 4.5.2020

Il Giudice
Emanuele Venzo

